

8 e 9 GIUGNO 2025 -CONSULTAZIONE REFERENDARIA

di Nino Vialba - maggio 2025

- Non è certo mia intenzione fare di questa iniziativa l'occasione per una lezione sul tema referendum come indicato dalla Costituzione nelle sue diverse forme e modalità
- Ma un inquadramento generale mi sembra opportuno, non tanto in relazione ai cinque quesiti referendari sui quali siamo chiamati ad esprimerci l'8 e il 9 giugno, ma principalmente sull'istituto referendario che, in quanto tale, è oggi oggetto di valutazioni politiche che tendono a negarne la validità e l'utilità,
- In questo quadro anche l'invito a non andare a votare risponde più alla logica della messa in discussione dell'istituto referendario che alla legittima modalità con cui si esprime il proprio punto di vista e la propria volontà
- Ciò detto ecco quali sono le modalità referendarie che esistono in Italia

- **Referendum abrogativi:**

Sono consultazioni referendarie dove i cittadini vengono chiamati a esprimersi sull'abrogazione di leggi o parti di leggi.

- **Referendum costituzionali:**

Sono consultazioni referendarie dove i cittadini esprimono il loro parere su modifiche alla Costituzione.

- **Referendum consultivi:**

Sono consultazioni referendarie dove i cittadini esprimono il loro parere su argomenti di interesse pubblico, ma i risultati non hanno effetto vincolante.

- **Referendum di indirizzo:**

Sono consultazioni referendarie dove i cittadini esprimono il loro parere su questioni di indirizzo politico, ma i risultati non hanno effetto vincolante.

- **Referendum istituzionali:**

Sono consultazioni referendarie dove i cittadini esprimono il loro parere su questioni istituzionali, come il voto per l'elezione del Presidente della Repubblica.

- **In Italia, dal 1946 ad oggi, si sono svolti 78 referendum nazionali:**

- 72 sono referendum abrogativi, di cui 39 hanno raggiunto il quorum del 50% +1 degli aventi diritto al voto e 33 non l'hanno raggiunto,
- uno di indirizzo il 18 giugno 1989 relativo alla verifica della volontà popolare in merito al conferimento o meno di un ipotetico mandato costituente al Parlamento europeo (80,86% dei votanti e 88,03% di SI, che però non servì a nulla.
- uno istituzionale: 2 giugno 1946 relativo alla scelta tra Repubblica e monarchia che vide la vittoria della Repubblica
- 4 costituzionali per i quali non è previsto alcun quorum di aventi diritto al voto:
 - 7 ottobre 2001 "Modifica del Titolo V della Costituzione", approvato con il 64,2% dei voti e il 34% dei votanti,

- 25 – 26 giugno 2006 “Riforma della Costituzione”, così detta “devolution”, ispirata dalla Lega di Bossi e proposta dal Governo Berlusconi, bocciata dal 61% dei voti, votanti il 52% degli aventi diritto
- 4 dicembre 2026 “Riforma della Costituzione” proposta dal Governo Renzi e bocciata dal 59,11% dei voti con affluenza del 69% degli aventi diritto al voto
- 20 – 21 settembre 2020 “Referendum per la riduzione del numero dei Parlamentari”, proposto dal Governo di centrodestra Conte 1, approvato con il 70% dei voti favorevoli e con il 53% degli aventi diritto al voto-

➤ Una considerazione relativa ai referendum abrogativi appare opportuna

- Il primo referendum abrogativo si è svolto il 12 e 13 Maggio 1974 ed era relativo al tema del “Divorzio”. La partecipazione era stata dell’87,7% degli aventi diritto e fino alla tornata referendari dell’11 giugno 1995 la percentuale dei votanti è stata mediamente superiore al 70%.
- La tornata referendaria dell’11 giugno 1995, caratterizzata da ben 12 referendum ha visto il crollo dalla partecipazione al 57% e 7 referendum bocciati, mentre la successiva tornata del 1997 la partecipazione è precipitata attorno al 30% degli aventi diritto per poi scendere fino al 20% nella tornata del 12 giugno 2022.
- Dal 1997 ad oggi sono stati proposti 34 referendum dei quali solo 4 hanno raggiunto il quorum (11 - 12 giugno 2011) e 30 non sono stati validati dal voto.

E’ in questo quadro che si inseriscono i cinque referendum dell’8 e 9 giugno, ed è da questo quadro che emergono motivate preoccupazioni circa il futuro dell’istituto referendario.

Due premesse opportune:

- 1) I quattro referendum sui temi del lavoro sono stati promossi dalla CGIL mentre il quinto, relativo alla cittadinanza per gli immigrati extra UE è stato proposto da +Europa.
- 2) In questa sede non si tratta di discutere la validità o meno dei quesiti proposti con i cinque referendum, stante che questi rispondono ai vincoli posti dalla legge e verificati dalla Corte di Cassazione (l’autenticità delle firme che li hanno sottoscritti) e dalla Corte costituzionale (che la loro approvazione non crei un vuoto normativo).
 - Non si tratta neanche di discutere le più o meno recondite ragioni che li hanno determinati, sarebbe un inutile processo alle intenzioni, stante che siamo di fronte ad una sola domanda: che cosa ne pensi di questi cinque quesiti?
 - Queste condizioni esistono e, dunque, resta l’imperativo della partecipazione al voto nelle sue diverse modalità. Va precisato che ai fini del raggiungimento del quorum contano le schede che vengono ritirate e restituite dall’elettore, non importa se bianche o nulle:
 - Il voto si esprime sia ritirando tutte le schede relative ai 5 quesiti proposti, sia ritirandone solo alcune e non altre. In questo caso le schede non ritirate non concorrono a determinare il quorum di quel referendum.
 - Il voto è valido se espresso con il SI, con il NO, con la restituzione delle schede non votate, quindi bianche, e anche se le schede sono annullate in quanto contengono segni o frasi non consentite.

Entriamo ora nel merito dei quesiti referendari proposti fermo restando che resta nella responsabilità individuale la scelta tra le diverse possibilità di espressione della propria volontà.

(In grassetto il testo ufficiale dei quesiti, in corsivo la spiegazione dei proponenti)

➤ **Quesito 1 - Contratto di lavoro a tutele crescenti - Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione**

Volete voi l'abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150; dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150); dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" nella sua interezza?

➤ *Quesito 1 – Stop ai licenziamenti illegittimi senza reintegro (Jobs Act)*

Il D.Lgs. 23/2015, attuativo del Jobs Act, ha introdotto il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri assunti a partire dal 7 marzo 2015. La regola generale è che, in caso di licenziamento giudicato illegittimo, al lavoratore spetta una tutela prevalentemente indennitaria. Il reintegro nel posto di lavoro è previsto solo in casi gravi e specifici.

Il referendum chiede di abrogare integralmente il D.Lgs. 23/2015. Se il SÌ vince, l'intera disciplina dei licenziamenti introdotta dal Jobs Act verrebbe cancellata con l'applicazione di un unico regime sanzionatorio, cioè quello previsto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e dall'art. 8 della L. 604/1966, per i lavoratori assunti sia prima sia dopo il 7 marzo 2015.

Se vince il NO, resta in vigore la disciplina attuale.

➤ **Quesito 2 - Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale**
Volete voi l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante "Norme sui licenziamenti individuali", come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: "compreso tra un", alle parole "ed un massimo di 6" e alle parole "La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro."?

➤ *Quesito 2 – Più tutele per licenziamenti nelle piccole imprese*

Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 in aziende che occupano fino a 15 dipendenti, la legge prevede che, in caso di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro sia condannato a pagare un'indennità che non può superare le 6 mensilità. Il giudice non può riconoscere un importo superiore.

Il quesito propone di abrogare parzialmente la legge, non toccando il limite minimo dell'indennità (2,5 mensilità).

Se il SÌ vince, verrebbe rimosso il tetto massimo di sei mensilità per l'indennizzo dovuto in caso di licenziamento illegittimo. Il giudice acquisterebbe la discrezionalità di determinare l'ammontare dell'indennità tenendo conto di vari fattori (ad es., anzianità di servizio del

lavoratore, dimensioni dell'impresa), senza essere vincolato a un limite massimo predefinito.

Se vince il NO, la situazione attuale non cambia.

- **Quesito 3 - Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi**
Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole "non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque", alle parole "in presenza di almeno una delle seguenti condizioni", alle parole "in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;" e alle parole "b-bis)"; comma 1-bis, limitatamente alle parole "di durata superiore a dodici mesi" e alle parole "dalla data di superamento del termine di dodici mesi"; comma 4, limitatamente alle parole ", in caso di rinnovo," e alle parole "solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi"; Articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,"?

- *Quesito 3 – Stop ai contratti a termine senza causale*

La legge vigente consente ai datori di lavoro di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato e di prorogarli o rinnovarli fino a 12 mesi, senza dover specificare una ragione giustificativa (la causale). La causale è richiesta solo se si superano i 12 mesi (fino al limite massimo di durata di 24 mesi).

Il quesito mira ad abrogare parzialmente gli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 81/2015 che permettono l'apposizione di un termine al contratto e la sua proroga o rinnovo fino a 12 mesi senza causale e, per quelli di durata superiore, sulla base di una giustificazione individuata dalle parti (anche se non prevista dalla legge né dai contratti collettivi).

Se il SÌ vince, l'obbligo di indicare una causale giustificativa verrebbe esteso a tutti i contratti a termine, anche per durate inferiori ai 12 mesi e diventerebbe necessario il riferimento, per tutti i contratti a termine, soltanto alle causali previste dalla legge o dai contratti collettivi.

Se vince il NO, rimane in vigore la disciplina attuale.

- **Quesito 4 - Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione**
Volete voi l'abrogazione dell'art. 26, comma 4, in tema di "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione", di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall'art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall'art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici."?

➤ *Quesito 4 – Sicurezza negli appalti: responsabilità estesa del committente*

La legge prevede la responsabilità solidale tra il committente (chi affida i lavori), l'appaltatore (chi li esegue) e gli eventuali subappaltatori per i danni subiti dai lavoratori a causa di infortuni sul lavoro. La norma contiene un'importante eccezione: la responsabilità solidale è esclusa per i danni che sono conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Il quesito propone di abrogare la clausola di esclusione della responsabilità solidale. Se il SÌ vince, l'eccezione verrebbe cancellata. Di conseguenza, il committente diventerebbe responsabile in solido con l'appaltatore e subappaltatore per tutti gli infortuni dei dipendenti sul lavoro, anche quando l'infortunio deriva da rischi specifici legati all'attività propria dell'appaltatore o del subappaltatore.

Se vince il NO, rimane in vigore l'attuale disciplina.

➤ **Quesito 5 - Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana**

Volete voi abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole "adottato da cittadino italiano" e "successivamente alla adozione"; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: "f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.", della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante "Nuove norme sulla cittadinanza"?

➤ *Quesito 5 – Cittadinanza italiana: meno anni di attesa per stranieri residenti*

Il referendum cittadinanza allineerebbe l'Italia a quasi tutti gli altri Stati europei. Il termine di soggiorno legale di 10 anni attualmente previsto dalla normativa italiana è, infatti, uno dei più restrittivi tra quelli dei Paesi dell'UE. La Germania, ad esempio, ha approvato una legge che ha stabilito il termine di 5 anni di residenza per l'ottenimento della cittadinanza. In Francia il termine è di 5 anni.

Al fine di fornire elementi conoscitivi che permettano una visione completa delle problematiche collegate ai quesiti referendari, appare utile questa intervista al **Prof. PIETRO ICHINO**, realizzata da Micol Maccario e pubblicata sul sito Pagella Politica il 19 marzo 2025

“I quattro quesiti referendari non promettono niente di veramente utile per la quasi totalità dei lavoratori, mentre distolgono l'attenzione dai veri grandi problemi del nostro mercato del lavoro.”

Pietro Ichino (Milano, 22 marzo 1949) è un giurista, politico e sindacalista italiano. Già deputato dal 1979 al 1983 come indipendente eletto nel Partito Comunista Italiano e senatore dal 2008 al 2013 eletto nel Partito Democratico, è senatore eletto nella circoscrizione Lombardia nella lista Con Monti per l'Italia e docente ordinario di Diritto del lavoro nell'Università degli Studi di Milano. A febbraio 2015, ritorna nel PD

Professor Pietro Ichino, che idea si è fatto dei referendum promossi dalla Cgil?

A me sembra che non portino benefici nelle materie a cui si riferiscono, mentre hanno l'effetto di distogliere l'attenzione dai problemi più gravi del nostro mercato del lavoro.

Quali sono i problemi più gravi?

La bassissima presenza delle donne nel tessuto produttivo, la difficoltà di incontro fra domanda e offerta di manodopera, l'alto tasso di disoccupazione giovanile, la stagnazione delle retribuzioni medie e della produttività media del lavoro.

Entriamo nel merito dei singoli quesiti referendari. Incominciamo da quello sui licenziamenti nelle imprese maggiori, che mira ad abrogare il d.lgs. n. 23/2015.

Se vincesse il “sì”, la Legge Fornero tornerebbe ad applicarsi a tutti i rapporti di lavoro. La novità di maggior rilievo sarebbe una riduzione del limite di indennizzo per i licenziamenti ingiustificati a 24 mensilità. Non mi sembra un gran guadagno per i rapporti di lavoro costituiti dopo il 7 marzo 2015, ai quali oggi si applica il limite di 36 mensilità previsto dal d.lgs. n. 23/2015.

A mio avviso – la scelta migliore in questo referendum è il “NO” o il rifiuto della scheda elettorale.

Passiamo al referendum sul licenziamento nelle imprese di piccole dimensioni, fino a 15 dipendenti.

Se è paradossale che l'effetto più rilevante del primo referendum consista in una riduzione del limite di indennizzo nelle imprese maggiori, ancora più paradossale è l'effetto del referendum sul licenziamento nelle imprese più piccole, che elimina il limite: se vincesse il “sì” giudice che ritenesse il licenziamento ingiustificato potrebbe condannare il piccolo imprenditore anche a un indennizzo miliardario.

La scelta migliore anche in questo referendum è il “NO” o il rifiuto della scheda elettorale.

Il terzo referendum promosso dalla Cgil riguarda i contratti a termine.

Questo mira a correggere la norma, contenuta in un altro dei decreti attuativi del Jobs Act (il d.lgs. n. 81/2015), che consente il contratto a tempo determinato per i primi 12 mesi senza necessità di una “causale”. Se vincesse il “sì”, si tornerebbe alla norma del 2001, che imponeva sempre una “causale”. Ne trarrebbero certamente un beneficio gli avvocati, poiché il contenzioso giudiziale su questa materia tornerebbe a salire ai livelli molto elevati dei primi anni del nuovo secolo; ma non i lavoratori, poiché dal 2015 a oggi la quota dei contratti a termine sul totale dell'occupazione è rimasta stabile.

A mio avviso – la scelta migliore anche in questo referendum è il “NO” o il rifiuto della scheda elettorale.

Infine c'è il referendum che mira a estendere la responsabilità dell'impresa committente agli infortuni sul lavoro che accadono nell'impresa appaltatrice.

Questa estensione della corresponsabilità solidale tra committente e appaltatrice sarebbe sensata e utile se limitata ai casi in cui la appaltatrice è in posizione di dipendenza economica dalla committente, cioè lavora soltanto (o quasi soltanto) per quest'ultima. Ma imporre alla committente di controllare il rispetto delle misure di sicurezza nei confronti dei dipendenti di una appaltatrice che opera in condizione di effettiva indipendenza, per un gran numero di committenti, non mi sembra sensato.

La scelta migliore anche in questo referendum è il “NO” o il rifiuto della scheda elettorale.

E sul quinto quesito, in materia di cittadinanza?

“Su quello non ho dubbi: voto sì”.

A margine dei quesiti referendari una ulteriore domanda: in questi giorni è stata approvata la legge sulla partecipazione proposta dalla CISL: quale è la sua valutazione?

“Questa legge ha un solo merito: quello di avere posto il tema della partecipazione dei lavoratori nelle imprese di nuovo al centro dell’agenda del sistema delle relazioni industriali in Italia. Cioè in un Paese che su questo terreno fa registrare un notevole ritardo rispetto al resto della Ue. Però la nuova legge non fa altro che menzionare buone pratiche in questo campo, che potevano benissimo essere oggetto di contrattazione aziendale anche prima; non contiene né incentivi fiscali adeguati alla diffusione della partecipazione azionaria dei lavoratori, né correzioni di alcuni ostacoli normativi che oggi frenano la partecipazione nelle società a governance duale”.

Soltanto fumo e niente arrosto?

“Non mi spingo a dire questo. Mi sembra, però, che per superare l’ostilità tradizionalmente dominante nel movimento sindacale italiano contro la partecipazione in azienda occorrerebbe una riforma più incisiva e incentivi adeguati. Da noi è ancora troppo diffusa l’idea che l’imprenditore sia un soggetto socialmente pericoloso; in qualche caso può anche essere vero, ma dobbiamo tutti convincerci che non può esserci buon lavoro senza un buon imprenditore. Così come non può esserci buona impresa senza buon lavoro. Che ci sia un conflitto di interessi tra le due parti sulla divisione dei frutti del lavoro comune è naturale, ma occorre superare l’ideologia dell’antagonismo necessario tra impresa e lavoro”.

IL GIUDIZIO DELLA ASSOCIAZIONE PRENDERE PAROLA SUI REFERENDUM DELL’8 E 9 GIUGNO 2025

Invitiamo tutti ad andare a votare...prima di andare al mare, in campagna o in montagna.

Gli inviti a disertare le urne da parte di chi governa, da rappresentanti di corpi intermedi risuonano stonati perché siallontanano dai principi costituzionali incentivando l’astensionismo, tarlo reale della partecipazione. C’è sempre dariflettere su quanto accadde nel referendum del 1991 (Referendum Segni per una sola preferenza dei candidati) conl’invito del capo di governo, Bettino Craxi, di “andare al mare” anziché alle urne.

Invitiamo a ritirare tutte le schede, riconsegnandole alle urne. Alcuni quesiti sono ben chiari come conseguenzepositive per i lavoratori e per i cittadini dopo un eventuale successo elettorale (es. cittadinanza, corresponsabilitàdell’azienda appaltante), altri quesiti (sull’abrogazione di norme del Jobs Act) sollevano non pochi dubbi suipotetici miglioramenti per i lavoratori. Sul quesito n.1 già l’indecifrabile e lungo quesito fa capire che non èmateria da referendum; se vincesse il “sì”, si ritornerebbe alla Legge Fornero con una riduzione del limite diindennizzo per i licenziamenti ingiustificati a 24 mensilità, anziché le 36 mensilità vigenti. Così pure il quesito n. 2che si affida per determinare le giuste mensilità ad avvocati e tribunali.

Andiamo alle urne, ognuno voti come gli consiglia il suo orientamento sociale, culturale, sindacale e politico.

Sono temi di grande pertinenza sindacale da affidare per un possibile successo all’iniziativa unitaria sindacale,dalla quale siamo oggi lontani per le scelte della Cgil e della Cisl di avere ancorato le loro identità a bandierelegislative (4 referendum e legge di partecipazione) assai incerte nel loro sbocco di merito, con un percorso cheoggettivamente si politicizza a scapito dell’unità sindacale con sintonie pro-opposizione e pro-governo.

Questa è larealtà sindacale e dobbiamo con lena e tenacia operare per ricostruire l’unità d’azione.

LA POSIZIONI DEL GOVERNO E DELLE FORZE POLITICHE SUI REFERENDUM

Le destre chiedono di disertare le urne per affossare il referendum sulla cittadinanza.

Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega invitano dunque i loro elettori a disertare le urne: per il partito della premier **Giorgia Meloni** ha preso posizione persino la seconda carica dello Stato, il presidente del Senato, **Ignazio La Russa**, che durante una manifestazione pubblica ha detto che farà propaganda “*perché la gente resti a casa*”, una presa di posizione che ha attirato dure critiche da parte delle minoranze perché **non è mai accaduto che un'alta carica istituzionale invitasse i cittadini a non andare a votare.**

Il vicepremier leghista e ministro di Trasporti, **Matteo Salvini**, ha detto che l'8 e il 9 giugno andrà al mare con la famiglia e il collega di Forza Italia, il ministro degli Esteri **Antonio Tajani**, ha dato indicazione per il non voto. Unico partito della maggioranza a non chiedere di disertare le urne è Noi Moderati, che ha chiesto ai suoi elettori (che oscillano tra l'1 e l'1,5%) di ritirare le schede e votare cinque “no”.

I riformisti del Pd si smarcano da Elly Schlein

Più variegata le posizioni dei partiti di opposizione, che invitano i loro elettori ad andare a votare ma sono divisi sul come. Alleanza Verdi Sinistra indica cinque “sì”, così come la segretaria del **Partito democratico, Elly Schlein**, che però soffre una **divisione interna**, con la cosiddetta “area riformista”, composta in gran parte da ex renziani di ferro rimasti nel Pd, che ha dato indicazione di votare “sì” ai quesiti sulla cittadinanza e sulle imprese appaltanti, ma di non ritirare le altre tre schede. Il Movimento 5 Stelle invita a votare “sì” ai quattro quesiti sul lavoro, ma lascia libera scelta su quello che riguarda la cittadinanza.

+Europa, partito in prima linea nel comitato promotore del **referendum**, con il segretario **Riccardo Magi** che si è fatto espellere dall'aula di Montecitorio per essersi presentato nell'emiciclo **travestito da fantasma** in polemica per la scarsa visibilità che viene data alla consultazione, invita a votare “sì” ai quesiti sulla cittadinanza e sulle imprese appaltatrici e “no” a quelli sul Jobs Act. Più nette le posizioni di Azione e Italia Viva: i partiti guidati da **Carlo Calenda** e **Matteo Renzi** chiedono ai loro elettori di votare “sì” al solo quesito sulla cittadinanza e “no” a quelli sul lavoro.

Queste le posizioni delle forze sindacali:

- CGIL, SI su tutti i cinque referendum,
- CISL, non fa campagna pro o contro i quesiti e non invita all'astensionismo
- UIL, SI sul primo e sul quarto referendum, libertà di voto sugli altri tre
- USB, SI su tutti e cinque i referendum.